

Bologna, 01/10/2020

CIRCOLARE N. 8/2020

Oggetto: Modifiche alla gestione dei rifiuti – parte IV testo unico ambientale (D.Lgs 152/06)

Il D.lgs 116/2020, entrato in vigore il 28/9/2020, introduce modifiche importanti alla parte quarta del testo unico ambientale in materia di rifiuti. Alcuni aspetti si prestano ad interpretazioni varie e richiedono chiarimenti da parte del ministero, che auspichiamo arrivino in tempi rapidi.

Le principali novità introdotte dal Decreto Legislativo 116 sono:

- A partire da gennaio 2021 cambia la definizione di **rifiuto urbano** e viene abolito il concetto di **assimilabilità del rifiuto speciale a rifiuto urbano**. In conseguenza di ciò i Comuni dovranno cambiare i regolamenti TARI. Le aree di produzione non potranno più produrre rifiuti urbani, pertanto i rifiuti non pericolosi che oggi le aziende conferiscono mediante la raccolta porta a porta del comune (carta, plastica, legno, ecc), dovranno essere gestiti come rifiuti speciali (con formulario e registrazione). A fronte di ciò le aziende potrebbero/dovrebbero essere esentate dalla parte variabile della tari, quantomeno per la superficie produttiva. Per tutto ciò che è descritto nel presente punto è necessario comunque un chiarimento da parte del ministero.
- I tempi di conservazione di registri e formulari passano da 5 anni a 3 anni (art 190 e 193 comma 4). La IV copia del FIR può essere inviata nelle modalità tradizionali oppure inviata tramite PEC, se il trasportatore garantisce la conservazione dei formulari stessi. Anche qui sono necessari chiarimenti, a nostro parere il formulario deve essere firmato digitalmente dal destinatario e l'invio deve avvenire da PEC a PEC.
- In caso di rifiuti destinati a smaltimento (operazioni D13, D14 e D15) il produttore del rifiuto deve ricevere dal destinatario un'attestazione di avvenuto smaltimento, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, e sottoscritta dal titolare dell'impianto che deve contenere almeno, i dati dell'impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata.
- Viene introdotto un nuovo articolo sul deposito temporaneo, che ricordiamo essere "*il raggruppamento dei rifiuti effettuato prima della raccolta*", che cambia la definizione ma non la sostanza. Permangono gli obblighi di etichettatura, differenziazione, nonché i tempi e le quantità stoccabili (30 mc di cui max 10 di rifiuti pericolosi). Si ribadisce che fino al perdurare dell'emergenza Covid il deposito temporaneo è consentito fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a diciotto mesi.
- Viene ufficializzato l'arrivo del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti RenTri, che sostituirà il Sistri. Non si conoscono ancora le caratteristiche ma sembra che rimarrà comunque una documentazione cartacea relativa ai trasporti (formulario o documento affine).

- Tutti gli imballaggi (nuovi) devono essere opportunamente etichettati secondo le norme UNI applicabili, per facilitare il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi. *Permangono dubbi interpretativi sul tema, e richieste di linee guida.*
- Si riforma la responsabilità estesa del produttore del bene, esplicitando che interessa qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto). La progettazione deve minimizzare i rifiuti a fine vita e definendo un sistema di comunicazioni e di garanzie finanziarie.
- Come misura alternativa alla classica vidimazione dei formulari, i siti delle CCIAA mettono a disposizione format esemplari identificati con numero univoco, da stampare e compilare in ogni parte. È necessario comunque attendere l'implementazione della piattaforma da parte delle CCIAA.
- I rifiuti da manutenzione, pulizia e piccoli interventi edili, si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività. Viene sancito che il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede possa essere realizzato con documento di trasporto (DDT), attestante le informazioni necessarie alla tracciabilità del materiale in caso di controllo in fase di trasporto, e non con FIR. Tale semplificazione non vale nel caso in cui il deposito sia autorizzato, nel qual caso resta obbligo di formulario. Questo aspetto ha dirette implicazioni sui contratti stipulati con tali fornitori.

A disposizione per chiarimenti, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Presidente

Ing. Lorenzo Pieri



SAFETY ECOTECHNIC SRL
sede legale e amministrativa
VIALE FELSINA, 7 40139 BOLOGNA
TEL 051/540312
FAX 051/6244014
CF 04075730376
P.IVA 00698261203
CAPITALE SOCIALE €45.000,00
CCIAA BO 337876